

## **DISCIPLINARE GESTIONE Bocciodromo di via Olimpia con annesse pertinenze**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DELLA GESTIONE**

Il Comune di Castelfidardo concede a \_\_\_\_\_ la gestione e l'uso del Bocciodromo ed altre pertinenze sito in via Olimpia con gli impianti, arredi, attrezzature, servizi ed accessori come da stato di fatto. La gestione viene concessa ai termini ed alle condizioni specificate di seguito.

### **Art. 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La presente convenzione ha durata massima di anni tre con decorrenza 01/01/2019 e scadenza il 31/12/2021.

Il Comune potrà revocare in qualunque momento la concessione nel caso in cui all'impianto sia data una destinazione diversa da quella definita nell'atto di concessione, o in caso di inadempienza, per qualsivoglia causa, del gestore, senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. In questo caso l'impianto dovrà essere restituito al Comune entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e/o cose.

### **Art. 3**

#### **CANONE**

Il gestore dovrà versare al Comune di Castelfidardo l'importo annuo determinato in € \_\_\_\_\_, in base a quanto offerto dallo stesso in sede di partecipazione alla gara per l'affidamento.

Tale importo dovrà essere versato al Comune entro il primo trimestre di ciascun anno.

### **Art. 4**

#### **UTENZE**

Sono a carico del concessionario le spese di luce, riscaldamento, acqua e telefono con obbligo di intestazione delle utenze.

Saranno ugualmente a carico del concessionario le spese necessarie per il materiale di pulizia, sanitario ed igienico, nonché per la manutenzione ordinaria.

### **ART. 5**

#### **TARIFFE**

La concessione viene regolata alle seguenti condizioni:

Il concessionario:

- a) concorderà con il Comune le tariffe orarie per l'uso dei campi da gioco che dovranno essere sempre assicurate senza deroga;

- b) dovrà munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative, fiscali e sanitarie, se necessario;
- c) si impegna a svolgere nelle strutture affidate in gestione soltanto le attività del gioco delle bocce. Attività diverse, comunque compatibili con la struttura e gli impianti presenti, potranno essere svolte solo dietro specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale e con ogni onere e responsabilità ad esclusivo carico del concessionario.
- Le quote di cui sopra saranno introitate direttamente dal gestore nel rispetto del regime fiscale cui il concessionario appartiene.

#### Art. 6 **UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

Il Comune di Castelfidardo si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente i campi da bocce ogni qualvolta ne abbia necessità con preavviso di 10 gg. e tenendo conto delle esigenze del concessionario.

Analoga utilizzazione dovrà essere concessa alle scuole per attività sportive, giochi della gioventù e campionati studenteschi. In questo caso dovrà essere presente nella struttura il personale ausiliario della scuola che dovrà provvedere alla pulizia.

#### Art. 7 **CUSTODIA**

Il gestore provvederà alla custodia ed alla vigilanza dell'impianto sportivo e delle attrezzature nonché all'apertura ed alla chiusura dello stesso, mediante proprio idoneo personale. Il gestore si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

Durante l'attività sportiva dovrà essere garantita la presenza di personale formato all'uso del defibrillatore ed in possesso del relativo attestato di formazione.

#### Art. 8 **MANUTENZIONE**

Rimane a carico del Comune di Castelfidardo la manutenzione straordinaria del Bocciodromo e pertinenze annesse.

Il concessionario si fa carico di ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo concesso in gestione con il presente atto.

In particolare il gestore si impegna a:

- a) provvedere alla riparazione degli infissi (maniglie, serrature, cerniere, sostituzione vetri, etc.), alle riprese di tinteggiatura e verniciatura, al cambio/sostituzione delle

lampade, prese ed interruttori; alle riparazioni e/o sostituzione rubinetteria, riparazione e/o manutenzione di attrezzature, arredi, impianti e, comunque, quanto altro necessario al mantenimento dell'impianto, locali ed attrezzature in condizioni normali ed efficienti ad assicurare la pulizia della struttura comprese le pertinenze;

- b) a procedere con diligenza alla custodia dell'intero complesso curandone l'apertura e la chiusura al termine di ogni utilizzo;
- c) a segnalare immediatamente alla A.C. qualunque danneggiamento od eventi che comportino un intervento di manutenzione straordinaria, onde evitare il deterioramento della struttura;
- d) ad assumersi la piena ed esclusiva responsabilità dei danni ed infortuni che dovessero derivare al personale durante la manutenzione degli impianti ed ai terzi utenti per l'accesso agli impianti e durante la pratica della disciplina sportiva per qualunque causa riferibile all'impianto;
- e) a non concedere a terzi la gestione dell'impianto;
- f) ad utilizzare personale volontario tesserato o, qualora si avvalga di personale dipendente, dovrà applicare nei confronti dello stesso, condizioni normative, contributive e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del settore. Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio, neanche in forma indiretta, si instaura tra Comune e personale della società;
- g) ad osservare scrupolosamente le disposizioni di sicurezza sul lavoro;
- h) a munirsi di adeguata polizza R.C.T. che copra i rischi conseguenti e tenga sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi richiesta risarcitoria per fatto dipendente da personale della società impiegato nell'espletamento dell'incarico.

Al gestore è fatto divieto di procedere a modifiche degli impianti o di intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e comunque ogni opera ed impianto stabilmente costruiti od infisse al suolo resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà comunale senza compenso alcuno per il concessionario così come ogni miglioria apportata resterà di proprietà del Comune.

#### Art. 9 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il gestore stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisce tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone ed alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte.

Il gestore si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni e incendio e R.C. dell'impianto in base al valore dello stesso. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Comune al momento della stipula della convenzione.

Resta inteso che in mancanza delle suddette coperture assicurative, ovvero qualora dette polizze – per qualsiasi motivo – non coprano interamente il danno, il gestore risponderà direttamente per eventuali danni a persone e/o cose.

Il gestore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo, secondo le mansioni assunte e si obbliga a tenere il Comune di Castelfidardo sollevato ed indenne da qualsiasi

responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione

**ART. 10**  
**SICUREZZA (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.)**

La società affidataria dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprendendo altresì la formazione antincendio ai sensi degli all.ti n. IX e X al DM 10.03.1998 e di primo soccorso ai sensi del DM n. 388 del 15.07.2003, comprovata da apposita documentazione. In particolare il personale impiegato alla lotta antincendio dovrà possedere l'attestato di idoneità tecnica ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609. In tal senso, la società aggiudicataria assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed esclusiva, nei confronti della stazione appaltante, la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso.

La società aggiudicataria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni; si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

La società aggiudicataria dovrà altresì redigere e mantenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 dando comunicazione al Comune di eventuali anomalie e/o rischi evidenziati o riscontrati.

**Art. 11**  
**OBBLIGHI PREVIDENZIALI**

L'Amministrazione potrà revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e della regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori ed operanti ad altro titolo).

**Art. 12**  
**DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBCONCESSIONE A TERZI**

Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo espresso consenso scritto da parte dell'Amministrazione.

**Art. 13**  
**CONTROLLI**

Il Comune di Castelfidardo avrà libero accesso all'impianto per verifiche e controlli sulla gestione (attività, modo di conduzione, ecc.) dell'impianto, sull'applicazione della convenzione, sullo stato manutentivo e sui lavori di miglioria in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 13

#### Art. 14 **SANZIONI**

In caso di grave inadempimento a quanto disposto nella convenzione, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

In caso di inadempienze di lieve entità quali negligenze nelle pulizie, il gestore sarà tenuto, previa contestazione scritta, al pagamento delle seguenti sanzioni:

€ 100,00.= per la prima infrazione

€ 200,00.= per le successive infrazioni.

Dalla terza infrazione la convenzione potrà essere revocata.

#### Art. 15 **RECESSO**

Il gestore ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore del Comune.

E' consentito al gestore il diritto di recesso anticipato dal contratto senza preavviso nel caso in cui la struttura non sia più idonea a svolgervi l'attività.

il Comune può valersi della risoluzione automatica della presente convenzione nei seguenti casi:

- a) violazione del divieto di sub-concessione;
- b) inadempimento grave da parte del gestore agli obblighi assunti con il presente atto;
- c) accertata violazione degli obblighi di cui agli artt. 5, 7 e 8 riscontrati e contestati all'Gestore dagli uffici comunali;
- d) destinazione dell'impianto ad usi diversi da quelli consentiti in convenzione o da altra autorizzazione;
- e) chiusura dell'impianto od interruzione dell'attività, al di fuori dei periodi consentiti, non dovuta a causa di forza maggiore documentata;
- f) violazioni contestate dalle competenti autorità della normativa vigente in relazione all'utilizzo del personale necessario per il funzionamento dell'impianto;
- g) violazione delle norme sull'igiene, la sanità, il decoro, il funzionamento dell'impianto, constatate dall'autorità sanitaria e di vigilanza.

La risoluzione avrà efficacia a decorrere dal mese successivo al ricevimento della dichiarazione del Comune mediante lettera raccomandata A.R..

#### Art. 16 **RESTITUZIONE IMPIANTO**

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata o di risoluzione, il gestore è tenuto a restituire l'impianto, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro necessario nello stato in cui le sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per l'uso

Art 17  
**RESPONSABILITA'**

Nessuna responsabilità potrà ascriversi al Comune di Castelfidardo in ordine alla gestione economica, amministrativa e contabile dell'impianto, la quale farà carico al gestore sia per quanto riguarda l'aspetto amministrativo e contabile, sia per l'aspetto fiscale.

Il gestore dovrà osservare e sarà responsabile dell'osservanza di tutte le norme ed i regolamenti in materia di igiene, sanità, sorveglianza, sicurezza e funzionamento dell'impianto per cui è stipulata la presente convenzione, come dovrà munirsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, nulla osta, concessione e quanto altro necessario, per l'apertura ed il funzionamento del Bocciodromo, nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

Art. 18  
**SPESE D'ATTO**

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti, saranno a carico del concessionario.

Art. 19  
**DOMICILIO LEGALE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. il concessionario elegge il domicilio legale presso il Palazzo Municipale.